

N. 15144/06 RG.NOT. REATO.

DATA DEL DEPOSITO

N. 3222/06 RG. GIP

N. 1508/06 SENTENZA

DATA DI IRREVOCABILITÀ



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
nella persona del Giudice dott. Luigi Varanelli
nell'udienza camerale del 25 luglio 2006
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale di 1° grado ex art. 444 e ss c.p.p. nonché ex art. 63 dlgo n. 231 del 2001

CONTRO

➤ **gli imputati:**

- **BECKER Wolfgang** nato il 14 lug 1946 a Verden/Aller (D), elett. dom. presso l'avv. Massimo BASSI, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1
difeso di fiducia dall'avv. Massimo BASSI, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1.
- **DIETRICH Jan Michael** nato il 13 mar 1945 a Nordhausen (D), elett. dom. presso l'avv. Gabriele CASERTELLI, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1
difeso di fiducia dall'avv. Gabriele CASERTELLI, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1.

➤ **nonché l'Ente:**

- **SIEMENS AG** con sede in Monaco di Baviera (D), elettivamente domiciliata presso l'avv. Prof. Ennio AMODIO, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1
difeso di fiducia dall'avv. Prof. Ennio AMODIO, con studio in Milano, via privata C. Battisti nr. 1.

IMPUTATI

BECKER Wolfgang, DIETRICH Jan Michael :

A) del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 s.c., 319, 319 bis, 321 C.P., perché, in concorso tra loro e con altri, tra cui KLEY Andreas Hartman, "Vice President" di SIEMENS AG – Power Generation e VIGENER Horst, consulente esterno di SIEMENS AG (per i quali si procede separatamente), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,

- **BECKER Wolfgang**, quale direttore commerciale della SIEMENS AG,
- **DIETRICH Jan Michael**, quale dirigente della SIEMENS AG e, successivamente, quale direttore esecutivo,

per ottenere un trattamento di favore a vantaggio di SIEMENS AG (che operava in ATI con Ansaldo) ed, in particolare per entrare in possesso di informazioni riservate, sulla base delle quali calibrare le offerte formulate nelle gare: i) GUCE 99/6 104/75928/IT, del valore finale di assegnazione, relativamente alla commessa di n. 7 turbogas, pari a €157.978.000 e ii) IAA01015 del valore finale di assegnazione, relativamente alla commessa di n. 5 turbogas pari a euro 204.875.000, indette da ENELPOWER [EPW] su commissione di EnelProduzione [EP], promettevano, prima, e consegnavano, dopo le aggiudicazioni a SIEMENS AG di tali gare, le somme di denaro di seguito indicate a CRAPAROTTA Antonino (amministratore delegato di EnelProduzione) ed a GIUFFRIDA Luigi (amministratore delegato di EnelPower), somme che, provenienti da fondi riservati di SIEMENS AG accreditati su conti presso la LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT di Vaduz (Liechtenstein) e la EMIRATES BANK INTERNATIONAL - Jumeirah Branch a Subsidiary of a British Virgin Island Company - conti comunque riferibili a SIEMENS AG - pervenivano a conti riservati riferibili ai predetti CRAPAROTTA e GIUFFRIDA, transitando sui conti della Società estera Middle East Energy & Industrial Service (MEEISCO) LLC (società riconducibile ad AL NOWAIS Hussein), secondo i seguenti tempi e modi:

DATA	VALUTA	IMPORTO	SOGGETTO EROGANTE	BENEFICIARIO
15 lug. 2000	Euro	2.650.022	In attesa di risultanza rogatoriale, conto acceso presso la LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT di Vaduz (Liechtenstein)	Meeisco presso Paribas AUH
14 ago. 2001	Euro	242.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL - Jumeirah Branch a Subsidiary of a British Virgin Island Company -.	Meeisco presso Paribas AUH
09 set. 2001	US \$	484.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
19 set. 2001	Euro	500.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
15 ott. 2001	Euro	455.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
24 ott. 2001	Euro	623.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
21 nov. 2001	Euro	417.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
29 nov. 2001	Euro	278.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto acceso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Meeisco presso Paribas AUH
15 gen.	Euro	472.000	Technical Consulting & Service Ltd, conto	Meeisco presso

2002			accesso presso la EMIRATES BANK INTERNATIONAL	Paribas AUH
------	--	--	---	-------------



DATA	VALUTA	IMPORTO	Conto di transito	BENEFICIARIO
25 lug. 2000	Euro	1.325.011	Meeisco presso Paribas AUH	HSBC Republic Monaco c/c ZAGHY 12 ° 679661 intestato a Rubizzo Alfreda, moglie di Craparotta Antonino
25 lug. 2000	Euro	1.325.011	Meeisco presso Paribas AUH	UBS Lugano c/c 660982 Intestato a "Golfhouse Familienstiftung di Vaduz – Liechtenstein" Beneficiario Giuffrida Luigi
06 set. 2001	Euro	242.000	Meeisco presso Paribas AUH	UBS Lugano c/c 660982 Intestato a "Golfhouse Familienstiftung di Vaduz – Liechtenstein" Beneficiario Giuffrida Luigi
20 set. 2001	US \$	242.000	Meeisco presso Paribas AUH	HSBC Republic Monaco c/c ZAGHY 12 n° 679661 intestato a Rebizzo Alfreda, moglie di Craparotta Antonino
20 set. 2001	US \$	242.000	Meeisco presso Paribas AUH	UBS Lugano c/c 660982 Intestato a "Golfhouse Familienstiftung di Vaduz – Liechtenstein" Beneficiario Giuffrida Luigi
15 nov. 2001	Euro	789.000	Emirates Holdings presso Paribas Ginevra	UBS Lugano c/c 660982 Intestato a "Golfhouse Familienstiftung di Vaduz – Liechtenstein" Beneficiario Giuffrida Luigi
15 nov. 2001	Euro	789.000	Emirates Holdings presso Paribas Ginevra	HSBC Republic Monaco c/c ZAGHY 12 n° 679661 intestato a Rebizzo Alfreda, moglie di Craparotta Antonino
23 apr. 2002	Euro	583.500	Emirates Holdings presso Paribas Ginevra	UBS Lugano c/c 660982 Intestato a "Golfhouse Familienstiftung di Vaduz – Liechtenstein" Beneficiario Giuffrida Luigi
23 apr. 2002	Euro	583.500	Emirates Holdings presso Paribas Ginevra	HSBC Republic Monaco c/c ZAGHY 12 n° 679661 intestato a Rebizzo Alfreda, moglie di Craparotta Antonino

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nella stipulazione di contratti di fornitura.

In Milano sino al maggio 2002

INCOLPATO ex dlgo n. 231 del 2001

l'Ente

SIEMENS AG:

B) dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 comma 3 d. lgs. 231/01 perché, in relazione alle condotte ascritte sub capo **A)** - da intendersi qui integralmente richiamato - a:

- **BECKER Wolfgang**, quale direttore commerciale della SIEMENS AG,
- **DIETRICH Jan Michael**, quale dirigente della SIEMENS AG e, successivamente, quale direttore esecutivo,

non avendo adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, rendendo possibile che, i predetti BECKER e DIETRICH - unitamente ad altri tra cui KLEY Andreas Hartman, "Vice President" di SIEMENS AG – Power Generation e VIGENER Horst, consulente esterno di SIEMENS AG (nei cui confronti si procede separatamente) - attingendo alle disponibilità extrabilancio allocate dalla SIEMENS dapprima in LIECHTENSTEIN e successivamente in DUBAI (ed affidate ai fiduciari Braxator e Shafik), realizzassero le operazioni specificatamente descritte nel citato capo di imputazione, traendo dalla condotta delittuosa dei propri funzionari un profitto di rilevante entità, consistito nell'aggiudicazione della gara GUCE 99/6 104/75928/IT del valore finale di assegnazione, relativamente alla commessa di n. 7 turbogas, pari a €157.978.000 nonché nell'aggiudicazione della gara IAA01015 del valore finale di assegnazione, relativamente alla commessa di n. 5 turbogas pari a euro 204.875.000 nonché nell'assumere una posizione di monopolio anche con riferimento ai successivi contratti di *service*.

In Milano sino al maggio 2002

- CONCLUSIONI CONCORDATE DELLE PARTI ex artt. 444 c.p.p. nonché ex art. 63 dlgo n. 231 del 2001 :

- per **BECKER Wolfgang**,

pena, riconosciuto il vincolo della continuazione, reputata la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, computata la riduzione per il rito, di 1 ANNO e 11 MESI di RECLUSIONE, PENA SOSPESA;

- per **DIETRICH Jan Michael**,

pena, riconosciuto il vincolo della continuazione, reputata la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, computata la riduzione per il rito, di 1 ANNO e 11 MESI di RECLUSIONE, PENA SOSPESA;

- per **SIEMENS AG**,

sanzione pecuniaria, riconosciuto il vincolo della continuazione, determinato il valore della quota in € 1000,00, riconosciuta la diminuzione ex art. 12 co 2 ex dlgo 231 del 2001 per il risarcimento del danno, computata la riduzione per il rito, di 500 QUOTE PARI AD € 500.000,00, NONCHÉ SANZIONE INTERDITTIVA del DIVIETO di CONTRATTARE PER 1 ANNO con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

FATTO E DIRITTO

All'udienza camerale del 14.7.06 fissata ex art. 447 c.p.p. a seguito della ritenuta ammissibilità formale della relativa richiesta inizialmente depositata dalle parti, il Giudice ha verificato la regolare costituzione delle stesse.

Indi, all'udienza del 25.7.06 il Giudice, dato atto che, tuttavia, le parti hanno riformulato l'istanza concordata rispetto a quella inizialmente proposta, ha ritenuto pienamente ammissibile la modifica del negozio processuale definitivamente concordato dalle parti nei termini suindicati in quanto non ancora deliberata quella originariamente articolata.

In particolare, se è vero che la richiesta concordata di patteggiamento depositata ex art. 447 c.p.p. va valutata dal Giudice al fine di saggiarne la ammissibilità formale onde fissare apposita udienza con riferimento ai canoni della tempestività, della legittimazione formale del proponente,

della legalità della pena proposta; è anche vero che la delibazione nel merito attinente anche ai profili del difetto di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della congruità della pena in relazione al disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato, va effettuata all'esito dell'udienza appositamente fissata atteso anche che, in caso di accoglimento, la pronuncia della sentenza, come tale, comporta la relativa pubblicazione del dispositivo necessariamente in udienza ex art. 545 c.p.p. – norma di carattere generale - e non, invece, in camera di consiglio *de plano*.

Ne consegue che, anche nell'udienza appositamente fissata, purché prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio per deliberare, - momento nel quale è da intendersi cristallizzata l'istanza concordata di patteggiamento -, le parti ben possono modificare, con mutuo consenso, l'originaria richiesta *de qua*.

In particolare, consistendo l'istanza concordata di patteggiamento in un negozio processuale, fino a che il Giudice non ne sia definitivamente investito nei termini da considerare definitivi, coincidenti con il momento della decisione, è da reputarsi senz'altro modificabile con mutuo consenso delle parti del medesimo.

Ed invero, mentre la giurisprudenza di legittimità risulta orientata in termini nettamente contrari alla revoca unilaterale ovvero bilaterale del consenso (per tutte Cass. n. 115 del 1998, Umbertini); tuttavia, va evidenziato vertersi, nella presente ipotesi, di mera modifica dei termini dell'accordo e non di elisione dello stesso attraverso la citata revoca del consenso, atteso, comunque, che, al di fuori della ipotesi eccezionale di cui all'art. 447 co. 3 c.p.p., il principio della disponibilità conforma l'istituto in questione (Cass. n. 2831 del 1991).

Tanto premesso, dato atto delle definitiva formulazione dell'accordo nei termini riportati nel verbale dell'udienza del 25.7.06, le parti vi si sono riportate insistendo per l'accoglimento.

Il Giudice, rilevato che le predette dichiarazioni delle parti risultano ritualmente manifestate e che, allo stato degli atti, nei sommari limiti deliberatori propri della presente sede, non è dato enucleare elementi sui quali fondare alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. emergendo indizi di responsabilità desumibili:

- dall'intero fascicolo del PM, in particolare con riferimento alla posizione degli imputati, dagli specifici atti contenuti nel faldone n. 24;

considerato che,

- quanto agli imputati **Wolfgang BECKER** e **Jan Michael DIETRICH**,

alla stregua degli atti, la qualificazione giuridica dei fatti, l'applicazione delle circostanze anche con riferimento al giudizio di bilanciamento, del vincolo della continuazione, appaiono corrette, tanto che la richiesta di applicazione della pena formulata può trovare accoglimento, risultando congrua alla gravità dei fatti contestati, attesa l'entità della lesione ai beni-interessi protetti dalle norme violate;

ritenuto che possono riconoscersi a entrambi gli imputati le attenuanti generiche in considerazione sia della condizione di incensuratezza che del corretto comportamento processuale;

ritenuto che la pena appare congrua, secondo gli indici ex art. 133 c.p., in relazione alla reale gravità dei fatti e alle personalità dei rispettivi autori in ragione del ruolo effettivamente svolto da ognuno e della rispettiva personalità;

reputato che ad entrambi gli imputati può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena sussistendone i presupposti di legge nonché in ragione dalla prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati alla luce dell'effetto deterrente derivante dalla presente sentenza;

- quanto **alla SIEMENS AG**,

alla stregua degli atti, la qualificazione giuridica dei fatti, l'applicazione delle circostanza attenuante relativa al risarcimento del danno, - benché non integralmente satisfattivo all'atto dell'accordo processuale tenuto conto che l'oggetto della transazione stipulata in data 2-4 12. 2003 tra la Siemens AG (danneggiante), da una parte, e Enel, Enel produzione s.p.a. ed Enelpower s.p.a. (danneggiate), dall'altra, prevedeva le prestazioni di versamento pecuniario, di forniture nonché un

programma di manutenzione e assistenza, ad opera della Siemens AG, articolato in più anni la cui realizzazione, allo stato, è risultata osservata come da dichiarazione versata in atti il 25.7.06, con la conseguenza che va senz'altro ritenuto che l'Ente si è efficacemente adoperato per eliminare le conseguenze dannose dell'illecito, non solo assumendone l'obbligo ma anche adempiendo puntualmente secondo le scadenze divise dalle parti -, l'applicazione del vincolo della continuazione, appaiono corrette, tanto che la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria formulata può trovare accoglimento, risultando congrua alla gravità dei fatti contestati, attesa l'entità della lesione ai beni-interessi protetti dalle norme violate;

reputato, in particolare, che va stimato congruo il valore attribuito a ciascuna quota pari a € 1000,00, alla luce dei limiti edittali ex art. 10 co. 3 dlgs n. 231 del 2001 in ragione della gravità dei fatti e delle modalità di commissione, da un lato, nonché delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente ai fini indicati dall'11 co. 2 del cit. dlgs, dall'altro;

ritenuto che la confisca, quale sanzione amministrativa ex art. 9 del cit. dlgs in relazione all'art. 19 particolarmente connotata rispetto all'istituto generale di cui al codice penale, consiste in essenziale e indefettibile strumento di ablazione dei profitti e del prezzo del reato allo scopo di paralizzare o neutralizzare lo sfruttamento dell'illecito a fini di lucro con la conseguenza che, anche nella presente sede di rito speciale, va necessariamente applicata all'importo corrispondente al profitto del reato nella specie, alla luce degli atti versati, pari a €6.121.000,00;

considerata la natura discrezionale della applicazione ex art. 18, da parte del Giudice, della sanzione della pubblicazione della sentenza, astrattamente ammissibile anche nella presente sede di rito speciale in quanto sussumibile nel novero, almeno secondo un profilo sostanziale, degli accessori alla condanna, a tal fine equiparabile la sentenza in oggetto;

ritenuto, quindi, che, nella specie, tale sanzione ex art. 18 non si ritiene di irrogare proprio per valorizzare e promuovere nel concreto, - benché non formalmente e specificamente appartenente al contenuto dell'accordo processuale disponibile per le parti -, il manifestato interesse dell'Ente di evitare la conseguente pubblicità denigratoria tanto che tale interesse può ritenersi che ha rappresentato uno dei motivi determinanti per addivenire alla definizione anticipata e concordata del procedimento;

ravvisata la ricorrenza dei presupposti ex artt. 13 e 14 per l'applicazione della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la PA e reputata la congruità della relativa misura, 1 anno, all'esito della riduzione ex art. 63 co. 2, di durata, dunque, pari al presofferto in sede cautelare con la conseguenza che va accertato il difetto di alcun residuo da scontare;

P. Q. M.

visti gli artt. 444 e ss c.p.p. nonché ex art. 63 dlgs n. 231 del 2001

APPLICA

agli imputati:

- **BECKER Wolfgang** nato il 14 luglio 1946 a Verden/Aller (D), libero, contumace - difeso di fiducia dall'avv. Massimo Bassi del foro di Milano;
- **DIETRICH Jan Michael** nato il 13 mar 1945 a Nordhausen (D), libero, contumace - difeso di fiducia dall'avv. Gabriele Casartelli del foro di Milano;

all'Ente:

- **SIEMENS AG**, in persona del suo legale rappresentante, - difesa di fiducia dall'avv. prof. Ennio Amodio del foro di Milano;

rispettivamente a:

➤ **BECKER Wolfgang,**

la pena su richiesta, riconosciuto il vincolo della continuazione, reputata la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, computata la riduzione per il rito, di 1 ANNO e 11 MESI di RECLUSIONE, PENA SOSPESA (p.b. 2 anni e 9 mesi di recl. , ridotta per le generiche siccome prevalenti a 1 anno e 10 mesi di recl., aumentata per la continuazione a 2 anni e 6 mesi di recl.; ridotta per il rito come sopra con concessione della sospensione condizionale);

➤ **DIETRICH Jan Michael,**

la pena su richiesta, riconosciuto il vincolo della continuazione, reputata la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, computata la riduzione per il rito, di 1 ANNO e 11 MESI di RECLUSIONE, PENA SOSPESA (p.b. 2 anni e 9 mesi di recl. , ridotta per le generiche siccome prevalenti a 1 anno e 10 mesi di recl., aumentata per la continuazione a 2 anni e 6 mesi di recl.; ridotta per il rito come sopra con concessione della sospensione condizionale);

➤ **SIEMENS AG,**

la pena su richiesta, riconosciuto il vincolo della continuazione, determinato il valore della quota in € 1000,00, riconosciuta la diminuzione ex art. 12 co 2 ex dlgsvo 231 del 2001 per il risarcimento del danno, computata la riduzione per il rito, della SANZIONE PECUNIARIA di 500 QUOTE PARI AD € 500.000,00, NONCHÉ della SANZIONE INTERDITTIVA del DIVIETO di CONTRATTARE PER 1 ANNO con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, (p.b. sanzione pecuniaria base pari a 750 quote, ridotta per l'attenuante a 500 quote, aumentata per la continuazione a 750 quote, ridotta per il rito a 500 quote; sanzione interdittiva base pari a 1 anno e 6 mesi ridotta ex art. 63 a 1 anno);

dispone nei confronti di SIEMENS AG LA CONFISCA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PROFITTO DEL REATO PARI A € 6.121.000,00.

Milano, 25 LUGLIO 2006

IL GIUDICE
dott. Luigi Varanelli